



UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l'acquisizione di preventivi per la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA

CHIARIMENTI AL GIORNO 19/03/2021

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine alla procedura in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono:

Con riferimento ad entrambi i lotti incendio e furto si chiede in particolare di:

- Confermare se i capitolati forniti sono modificabili;
- Confermare che la durata massima della proroga che l'ente ha la facoltà di richiedere è di 180 giorni;
- Indicare se all'esercizio della facoltà di proroga di cui sopra corrisponda l'obbligo per la compagnia di prestare la copertura alle medesime condizioni.

Risposta 1

Con riferimento ai capitolati, nel premettere che trattasi uno per la copertura "Furto" e l'altro per la copertura "Globale Fabbricato" e non solo "Incendio", si conferma che gli stessi non sono modificabili, come già precisato alla risposta n. 1 dei Chiarimenti al 17/03/2021 relativi all'Avviso per acquisizione preventivi per la copertura assicurativa "Globale Fabbricato" AIFA.

Con riguardo alla durata massima della proroga che AIFA ha la facoltà di richiedere al Fornitore, si evidenzia che non è prevedibile una durata minima o massima della stessa, posto che l'art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016 dispone che *"la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente"*.

Si conferma infine che in caso di proroga la compagnia è obbligata a prestare la copertura assicurativa alle medesime condizioni della polizza, in quanto, l'art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016 prevede espressamente in caso di proroga che *"In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."*

Quesito 2

Con riferimento al lotto incendio si chiede in particolare di:

- Confermare la disponibilità ad inserire nella polizza, in caso di aggiudicazione, la seguente esclusione:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmisibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmisibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmisibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

- La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

Risposta 2

Non si richiede la copertura di tali fattispecie all'interno della copertura "Globale Fabbricato" richiesta.

Il RUP
Raffaella Cugini